

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA REGIONE LAZIO E CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF)
PER FORNIRE ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AGLI AVVISI BONARI
RECAPITATI PER LA RISCOSSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E
FARMACEUTICHE RESE DAGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DEL LAZIO IN REGIME DI INDEBITA
ESENZIONE PER REDDITO NEGLI ANNI 2009 E 2010

L'anno 2015, il giorno del mese di negli uffici della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio siti in Roma Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145

TRA

la Regione Lazio (cod. fisc. 80143490581), nella persona del Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio

E

il Sig., nato a il....., domiciliato per la carica in..... via.....cap....., in qualità di della società di servizi, convenzionata con il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (d'ora in poi indicato con la sigla Società), con sede legale in, via....., cap..... (c.f....., P. IVA.....)

.....

.....

.....

PREMESSO CHE

- la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 2/2013, ha avviato un'azione finalizzata al recupero dell'evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie rese dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale del Lazio;
- la Regione Lazio ha inviato 235.000 avvisi bonari che rilevano incongruenze nelle richieste per esenzioni per reddito ottenute dai cittadini negli anni 2009 e 2010;
- l'intento della Regione è quello di agevolare i cittadini nell'analisi degli avvisi loro pervenuti attraverso un più ampio numero di punti di accoglienza ed assistenza;
- Le Società si sono rese disponibili ad offrire il servizio di assistenza attraverso le proprie sedi presenti su tutto il territorio del Lazio;
- Le Società provvedono alla ricostruzione puntuale della famiglia fiscale di riferimento e delle prestazioni sanitarie effettuate, in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme per la privacy;
- Le Società potranno accedere al sistema informatico attraverso idonea procedura di identificazione;
- Le Società potranno inviare alla Regione Lazio eventuale controdeduzioni del cittadino, al fine di richiedere, in autotutela, lo sgravio, totale o parziale di avvisi illegittimi;
- è interesse dell'Amministrazione regionale promuovere la presente convenzione, al fine di rendere più agevole ai cittadini la verifica delle proprie posizioni

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

L'oggetto della presente convenzione è la definizione di un accordo tra i soggetti indicati in epigrafe finalizzato a:

- 1) garantire l'assistenza ai richiedenti la verifica delle posizioni individuali, riportate negli avvisi bonari per recupero Ticket sanitari, anni 2009 e 2010;
- 2) indicare alle Società, da parte della Regione Lazio, le modalità di accesso alle banche dati della Regione Lazio, nella sezione Recupero Ticket sanitari, oscurando i dati sensibili, come previsto dalla normativa sulla privacy;
- 3) implementare iniziative di promozione e sensibilizzazione per la più ampia informazione sulla normativa: Esenzione Ticket, recupero esenzione ticket;
- 4) fornire assistenza ai richiedenti per la verifica degli avvisi bonari e delle eventuali istanze in autotutela.

Art. 2 - Compiti ed impegni del CAAF

Con la sottoscrizione della convenzione la Società accetta l'affidamento dei seguenti servizi e si assume i seguenti impegni:

- 1) attivazione dell'assistenza per la verifica degli avvisi bonari di cui all'oggetto;
- 2) stampa del prospetto analitico rilevabile dal sistema informatico della Regione Lazio;
- 3) invio delle istanze in autotutela alla Regione tramite sistema informatico;
- 4) stampa della ricevuta in duplice copia dell'istanza inviata, che deve essere firmata dal cittadino e dall'istruttore della Società; consegna di una copia al cittadino ed archiviazione dell'altra nel fascicolo della pratica affidata in custodia alla Società;
- 5) assistenza gratuita ai richiedenti nella verifica analitica degli avvisi bonari di cui all'art. 1;
- 6) esibizione della documentazione sulle domande trattate a richiesta del competente responsabile di procedimento dell'Amministrazione regionale e assenso all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche da parte di funzionari regionali appositamente autorizzati limitatamente alla documentazione relativa all'attività di cui al punto 1).

Art. 3 - Impegni della Regione

La Regione si impegna a:

- 1) curare una puntuale informazione ai cittadini circa le modalità di accesso agli sportelli delle Società Convenzionate;
- 2) fornire tempestivamente alla Società i provvedimenti amministrativi ed ogni altra documentazione necessaria al fine di una corretta assistenza ai cittadini;
- 3) garantire l'accesso al sistema informatico e l'utilizzo del software in rete per la verifica delle posizioni dei cittadini dalle ore 8,00 alle ore 20,00 in tutti i giorni feriali eccetto il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni del d.lgs. 193/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione sostitutiva, la Società dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali saranno trasmessi alla Regione, esclusivamente per i controlli le finalità previste dalla legge e dalla presente Convenzione.

Art. 5 - Presenza e diffusione sul territorio

La Società opererà in tutto il territorio della Regione Lazio tramite i soggetti e con le modalità previsti dall'art. 11 del DM 31.5.1999 n° 164, con esposizione dell'apposita documentazione promozionale fornita dalla Regione, indicazione del trattamento dei dati secondo legge e comunicazione della gratuità del servizio per il richiedente.

Art. 6 - Compenso

La Regione corrisponderà alla Società per i servizi e le attività di cui al precedente art. 2 un compenso di Euro 3,00 (tre euro/00) oltre IVA per ogni pratica andata a buon fine. Altri eventuali oneri devono essere specificamente pattuiti con atto aggiuntivo.

Il compenso remunera il complesso delle attività indicate dalla presente convenzione.

La liquidazione del compenso avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, a cui dovrà essere allegato l'elenco analitico dei soggetti che hanno fruito dell'assistenza, salvo rilievi e contestazioni o motivato ritardo. In caso di rilievi e contestazioni, il termine di 30 giorni decorre nuovamente dalla data di produzione della documentazione integrativa o a sanatoria.

Il pagamento sarà eseguito entro i 7 giorni successivi alla liquidazione del compenso.

Art. 7 - Durata

La presente Convenzione ha durata di un mese dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile con il consenso di entrambe le parti.

Art. 8 - Spese

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico della Società, salvo diversa previsione di legge.

Art. 9 - Controversie

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Roma.

Roma,

per la Regione Lazio

Il Direttore

.....

per la Società

.....